Codice A1610B

D.D. 7 settembre 2020, n. 454

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PRALORMO (TO) - Intervento: Messa in sicurezza del fronte Est del nucleo storico del cimitero comunale. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 454/A1610B/2020

DEL 07/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1610B - Territorio e paesaggio

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. PRALORMO (TO) – Intervento: Messa in sicurezza del fronte Est del nucleo storico del cimitero comunale. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Pralormo volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni

il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio

(allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



### Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. 11.100/GESPAE/791/2020A/A1600A

Rif. n. 67916/A1610B del 24/07/2020

#### RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31

Comune: Pralormo (TO)

Intervento: MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE EST DEL NUCLEO

STORICO DEL CIMITERO COMUNALE

Istanza: Comune

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Pralormo (TO) in data 24.07.2020, con nota prot. 2476 del 24.07.2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono in "MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE EST DEL NUCLEO STORICO DEL CIMITERO COMUNALE",

considerato che gli interventi previsti nel progetto definitivo propongono il consolidamento della cinta muraria cimiteriale esistente, il consolidamento della parte sommitale del versante mediante la realizzazione di una paratia con opportuni micropali con trave in c.a.di fondazione, che avrà la duplice funzione di appoggio di nuove trutture murarie e di sottomurazione di quelle esistenti; un tratto di cinta muraria ml. 21,65 realizzata con un nuovo manufatto in mattoni pieni di recupero della stessa tipologia di quelli utilizzati per quello esistente.



Verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, di cui all'allegato B punto B.21) "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Pralormo (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.g) territori coperti da foreste e boschi - del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere se realizzate come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- i lavori siano realizzati con la massima attenzione, ed il muro cimiteriale di nuova realizzazione sia eseguito a perfetta regola d'arte, con l'utilizzo di mattoni pieni di recupero aventi tipologia identica a quelli esistenti, come indicato nella relazione tecnica:
- l'area esterna al Cimitero interessata dai lavori sia prontamente risistemata con scrupolosità, prevedendo adeguate opere di rinaturalizzazione, ridefinizione finalizzate al recupero ambientale/paesaggistico delle caratteristiche identificative dell'ambito.



# Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	Relazione tecnica	ALL.1_rel.tecnica.pdf.p7m
2	Relazione storica	ALL.2_relstorica.pdf.p7m
3	Estratti	ALL.4_ESTRATTI.pdf.p7m
4	Documentazione fotografica	ALL.3_DOC.FOTO.pdf.p7m
5	Relazione paesaggistica semplificata	REL.PAESAGG_SEMPL.pdf.p7m
6	Elaborati progettuali - stato di fatto	TAV.1.pdf.p7m
7	Elaborati progettuali - stato di progetto	TAV.2. p7m
8	Elab.prog. particolari strutturali costruttivi	TAV.3. p7m
9	Parere Soprintendenza Architettonica	autoriz_Soprint_arch. p7m

Il Funzionario Istruttore Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore arch. Giovanni Paludi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Torino,

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente Energie e Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
PEC:paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

## Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n.

Risposta al foglio del 05/08/2020

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: Comuni di **PRALORMO** Prov. **TO** 

Bene e oggetto dell'intervento: Messa in sicurezza del fronte est del nucleo storico del

Cimitero Comunale

Indirizzo:

DATA RICHIESTA: Data di arrivo richiesta: 05/08/2020

Protocollo entrata richiesta: prot. n. 12055 del 05/08/2020

RICHIEDENTE: Comune di Pralormo - Pubblico

PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI

DI LIEVE ENTITA' (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE

Destinatario: Richiedente

ALTRA

COMUNICAZIONE:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio, la quale agisce in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, al comune di Pralormo in quanto esso non risulta idoneo all'esercizio della delega;

Considerato il parere, prot. n. 11000 del 21/07/2020, rilasciato dall'Ufficio scrivente ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che l'area interessata dall'intervento ricade all'interno del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Preso atto del parere della Regione Piemonte;

Verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

#### IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria arch. Giulia Maccarrone (giulia.maccarrone@beniculturali.it)

